



Studio
Avv. M. Iorio

Sull' obbligo o meno per il venditore di mantenere la disponibilità delle parti di ricambio alla stregua della normativa italiana e di quella dei principali paesi europei

Incontro

Maurizio Iorio

Avvocato

12 luglio 2011



Studio
Avv. M. Iorio

Quadro normativo

Non esiste una norma specifica europea o italiana che obblighi il venditore a mantenere per un certo periodo di tempo la disponibilità delle parti di ricambio di un prodotto venduto.

Una tale possibile obbligazione va ricercata con riferimento alle seguenti normative :

- **Accordi fra le parti**
- **Obbligo di garanzia nel caso di fornitura B2B .**
- **Obbligo di garanzia nel caso di fornitura B2C .**
- **Divieto di pratiche ingannevoli .**





Studio
Avv. M. Iorio

Quadro normativo conclusioni

Dall' esame di queste tre normative si possono trarre le **seguenti conclusioni** :

❖ **Le parti di ricambio vanno fornite durante tutta la ragionevole aspettativa della durata della vita di un prodotto , salvo il caso che il fornitore abbia precisato prima della fornitura i limiti temporali o salvo che esista un diverso accordo tra le parti .**

❖ **Indipendentemente da quanto sopra , il fornitore che a fronte di contestazioni circa la conformità del prodotto voglia offrire l' idonea riparazione dello stesso onde evitare gli altri rimedi di legge , dovrà mantenere una disponibilità delle parti di ricambio per almeno 2 anni dalla consegna del prodotto**



Seguono le osservazioni che conducono a queste conclusioni .





Studio
Avv. M. Iorio

Fornitura B2B e garanzia : vendita

Nel caso di vendita da professionista a professionista :

- non c'è nessuna norma di legge in tema di **garanzia legale** che imponga una scorta minima di parti di ricambio
- ci sono spesso **accordi contrattuali che** prevedono espressamente la disponibilità di parti di ricambio per un certo periodo di tempo , in genere quinquennale o addirittura decennale



Studio
Avv. M. Iorio

Fornitura B2B e garanzia : vendita

Esempio di clausola contrattuale :

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA BIANCHI VENDING GROUP

(.....)

DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO

La disponibilità di parti di ricambio è assicurata sino al compimento del decimo anno dalla dismissione del prodotto dalla gamma di vendita.

I ricambi saranno quotati e presenti a listino prezzi sino al compimento del quarto anno dalla dismissione del prodotto dalla gamma di vendita.

Successivamente i prezzi degli stessi saranno disponibili a richiesta. I tempi di disponibilità e di consegna potranno subire variazioni, anche molto rilevanti, in funzione della disponibilità dei singoli articoli. Lavorazioni o produzioni di singoli pezzi comporteranno l'addebito dell'intero costo .



Studio
Avv. M. Iorio

Fornitura B2B e garanzia : appalto

- La fornitura di un prodotto può avvenire anche nel contesto di un contratto di appalto (es. installazione impianto condizionamento) .
- Se si tratta di un appalto B2C si ricade nel caso della vendita B2C (di cui oltre)
- Se si tratta di un appalto B2B , i rimedi di legge sono : **riparazione** , riduzione del prezzo , risoluzione del contratto con rimborso del prezzo ; in ogni caso l' azione si prescrive in due anni
- Pertanto , il fornitore/appaltatore **che voglia offrire il rimedio della riparazione è tenuto a mantenere una scorta di parti di ricambio per almeno due anni dalla consegna del prodotto**

Fornitura B2C e garanzia




Studio
Avv. M. Iorio

- Nel caso di fornitura (= vendita , c.tto d' opera , appalto , ecc .) B2C è stabilita una gerarchia di quattro rimedi (riparazione , sostituzione, riduzione del prezzo , risoluzione del contratto con rimborso del prezzo)
- Tuttavia , la corretta riparazione in un termine ragionevole preclude al consumatore la possibilità di richiedere ogni altro rimedio
- Pertanto , **il venditore che voglia offrire il rimedio della riparazione è tenuto a mantenere una scorta di parti di ricambio per almeno due anni dalla consegna del prodotto**

B2C : Vendita - Garanzia legale

Il 4 rimedi :





Studio
Avv. M. Iorio

Divieto di pratiche ingannevoli

- Sia i “ Professionisti “ (vedi Dlgs 145/2007) che i consumatori (vedi Dlgs 146/2007, trasfuso negli artt. 20 e ss del Codice del Consumo) sono tutelati contro le pratiche commerciali ingannevoli , ossia quelle pratiche idonee ad indurli in errore e a falsare il loro comportamento commerciale .
- Sembra pertanto logico ritenere che la indisponibilità di parti di ricambio oltre un certo ragionevole periodo , non resa palese al momento della fornitura o prima , costituisca una condotta ingannevole , in quanto tale illecita da parte del fornitore .



Studio
Avv. M. Iorio

Divieto di pratiche ingannevoli

➤ **Quanto ai consumatori** , l' art. 21 del Codice del consumo fa divieto di ogni “*pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o , seppure di fatto corretta , in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o é idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso : (...) b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità , i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami ...(...) e) la necessità' di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione... “ ,*



Studio
Avv. M. Iorio

Divieto di pratiche ingannevoli

➤ **Quanto ai “ Professionisti ”**, 3 del D. Lgs 145/2007 stabilisce che concorrono a rendere ingannevole la pubblicità di un prodotto - intesa in senso assai lato - tutti quanti i correlativi elementi , con riguardo anche , tra l’ altro , “ *... alle caratteristiche dei beni e servizi , quali la loro disponibilità , la natura , l’ esecuzione , l’ idoneità allo scopo ... ” . La pubblicità è inoltre ingannevole se “ *...é idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche a cui è rivolta ... e ... possa pregiudicare il loro comportamento economico ... ” .**



Studio
Avv. M. Iorio

Divieto di pratiche ingannevoli

In conclusione , sia nel caso di fornitura B2C che di fornitura B2B si deve ritenere che il venditore debba (1) o mantenere una scorta di parti di ricambio commisurata alla durata d' uso del prodotto (quale promessa , o se non promessa , quale ragionevolmente ritenuta da un acquirente medio) o , in alternativa, (2) preavvertire fin dall' inizio l' acquirente che le parti di ricambio non saranno disponibili oltre un certo termine dalla consegna del prodotto .

In caso contrario , la mancata disponibilità dei ricambi potrebbe facilmente essere considerata quale evidenza di una pratica commerciale ingannevole e quindi illecita .



Studio
Avv. M. Iorio

SPAGNA



- **B2B e B2C (tutti i beni durevoli)** Normativa esclusivamente nazionale (Ley 1/2007) : servizio tecnico e parti di ricambio disponibili per almeno 5 anni dalla cessazione della fabbricazione del prodotto
- **B2C (apparecchi elettrici-elettronici di elettronica di consumo)** Normativa esclusivamente nazionale (dcereto Real n. 58/88) : la fornitura delle parti di ricambio va garantita per i seguenti periodi minimi , tutti quanti decorrenti dalla data di cessazione della produzione :
 - per le parti funzionali di prezzo oltre € 60,10 : 7 anni ;
 - per le parti funzionali di prezzo inferiore ai € 60,10 : 5 anni
 - per le parti “ estetiche “ : 2 anni .



Studio
Avv. M. Iorio

SPAGNA

➤ **B2C (tutti i beni durevoli)** attuazione normativa UE su garanzia legale (Decreto Leg. N.1 del 16.11.2007) D. 99/44/CE) : il fornitore che voglia evitare di dover sostituire il prodotto , dovrà effettuare la riparazione in un termine congruo ; a tal fine dovrà pertanto avere disponibili parti di ricambio per un periodo di 2 anni dalla consegna del prodotto da riparare .



Studio
Avv. M. Iorio

FRANCIA



Il "Code de la consommation", prevede all'art. 111-2 che in caso di cessione di beni mobili il fornitore è tenuto a comunicare all' acquirente il periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio ; tuttavia , non è prevista alcuna sanzione nel caso di mancata comunicazione .

Nessuna ulteriore novità rispetto all' analisi della situazione italiana



Studio
Avv. M. Iorio

GERMANIA



- Non esiste una legislazione che imponga di tenere disponibili le parti di ricambio per un determinato periodo di tempo .
- La necessità pratica di renderle disponibili sussiste unicamente ai fini di ottemperare all'obbligo di garanzia legale (e convenzionale) , se si vuole evitare di dovere sostituire il prodotto .
- La giurisprudenza **ritiene che i pezzi di ricambio debbano esser tenuti a disposizione per tutta la normale durata del prodotto , solo eccezionalmente inferiore a 5 anni .**



Studio
Avv. M. Iorio

REGNO UNITO



- Non esiste una legislazione che imponga di tenere disponibili le parti di ricambio per un determinato periodo di tempo .
- La necessità pratica di renderle disponibili sussiste unicamente ai fini di ottemperare all'obbligo di garanzia legale (e convenzionale) , se si vuole evitare di dovere sostituire il prodotto .
- **Va tuttavia segnalato che nel caso dei consumatori la garanzia legale dura per ben 6 anni (5 nel caso della Scozia) dalla data di consegna del prodotto**



Studio
Avv. M. Iorio

OLANDA



- Non esiste una legislazione che imponga di tenere disponibili le parti di ricambio per un determinato periodo di tempo , e la situazione è analoga a quella italiana .
- Da segnalare che secondo la giurisprudenza locale **nel caso di beni durevoli, ossia di beni che hanno una ragionevole durata nel tempo , le parti di ricambio devono essere fornite sì da permettere tale durata , salvo l' esistenza di circostanze tali da rendere obiettivamente non economico il mantenimento di una scorta di parti di ricambio .**



Studio
Avv. M. Iorio

OLANDA

Sono considerati elementi atti a liberare il produttore/venditore da responsabilità per non potere più fornire parti di ricambio , ad esempio , i seguenti comportamenti :

- **informare fin dall' inizio , quando si vende il prodotto , che le parti di ricambio saranno disponibili solo per un certo periodo di tempo ;**
- **informare con una circolare , dando in proposito un idoneo preavviso , che tra un certo periodo di tempo le parti di ricambio non saranno più disponibili .**



Studio
Avv. M. Iorio

TURCHIA



- **Obbligo di fornire parti di ricambio per un periodo di 10 anni dalla consegna del prodotto .**
- **Sussistono termini inferiori (a seconda dei casi , rispettivamente , di 5 anni o di 3 anni) per alcune categorie di prodotti elettrici ed elettronici .**
- **Al fine di vendere apparecchi di condizionamento è necessario disporre di almeno n. 20 centri di assistenza , distribuiti in sette regioni geografiche (di cui almeno uno per regione)**

Corso di Porta Vittoria , 17
20122 Milano



Tel .+39 02 36593383
Cell+39 3351321041
Fax +39 02 93661351
m.iorio@avvocatoiorio.it

➤ **MAURIZIO IORIO**



➤ Avvocato